



COMUNE DI NOCCIANO PROVINCIA DI PESCARA

BANDO DI CONCORSO GENERALE N°1 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA — ANNO 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 25.10.1996 n. 96 e s.m.i., il responsabile del servizio del Settore Affari Generali e Collettività, rende noto che, in attuazione della determinazione n. 139 del 27.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, a partire dal 28.07.2021 è indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel Comune di Nocciano e di quelli che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno inoltrare domanda, redatta unicamente sui moduli forniti dal Comune di Nocciano, da ritirarsi presso l'Ufficio protocollo, ubicato in Via San Rocco n. 1, nelle ore di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, oppure reperibili consultando il sitoweb dell'Ente: www.comune.nocciano.pe.it

La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Nocciano;
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta ordinaria al Comune di Nocciano – Via San Rocco n.1 — 65010 Nocciano;
- inviata tramite posta elettronica certificata — PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it

nei termini di seguito indicati, **a pena di esclusione:**

- per i cittadini residenti nel Comune di Nocciano o per coloro che svolgono una attività lavorativa esclusiva o principale nello stesso Comune, il termine di presentazione delle domande è stabilito in gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente bando ovvero entro il **26.09.2021**;
- per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 60 gg., ovvero entro il **25.11.2021**, per i residenti nell'area europea;
- per i residenti nei Paesi extra europei il termine per la consegna delle domande è prorogato di 90 gg., di conseguenza determinato entro il **25.12.2021**.

La data di presentazione della domanda si determina:

1. per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro di accettazione e la data dell'ufficio postale;
2. per le domande trasmesse da casella di posta elettronica certificata, farà fede la data attestante l'invio e la consegna del documento informatico rilasciata dal gestore.

Il Comune di Nocciano non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali oppure imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Sono esclusi i concorrenti che abbiano spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato del bando.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al concorso, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale 25.10.1996, n.96, e s. m. i., sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana oppure:
 - a.1) cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea (D.Lgs. 6.2.2007, n. 30 e s.m.i.);
 - a.2) *cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea (ai sensi dell'art. 27 della legge 30.07. 2002, n°189, gli stranieri titolari di ex carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto ad accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ...),*
- b) la residenza anagrafica o l'esercizio dell'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Nocciano da almeno cinque anni. E' ammesso, altresì, a partecipare al concorso il lavoratore emigrato all'estero con l'avvertenza che il cittadino emigrato, partecipando al presente Concorso, può concorrere all'assegnazione soltanto per il Comune prescelto presso l'Autorità Consolare esistente nel luogo di lavoro e non può partecipare ad altro bando di concorso di altro Comune situato nel territorio italiano; si intende, per attività lavorativa principale, quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;
- c) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del Bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
- d) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio comunale. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della L. 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392/78, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità sopra richiamate;
- e) non titolarità di diritti, di cui al precedente punto d), su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 392/78, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizione abitative medie nell'ambito del territorio di questo Comune;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o crollato senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

g) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#) (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

h) non aver ceduto in tutto o in parte, con esclusione dei casi previsti dalla Legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

i) di essere in regola con il pagamento delle tasse comunali;

l) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo d'armi, traffico d'armi;

m) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera c) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

n) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando in concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all'reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di

concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), f), h), i), m), n) di cui sopra, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

Il requisito di cui alla lettera l) non si applica in caso di intervenuta riabilitazione.

CONTENUTI DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

- 1) la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività;
- 2) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- 3) il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dalla documentazione fiscale relativa all'anno 2020 (per i redditi anno 2019). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate per lavoratori dipendenti dal Mod. CU, rilasciati dai rispettivi datori di lavoro, per i pensionati dai certificati di pensione e per i lavoratori autonomi da copia autentica del Mod. UNICO. Per tutti i membri del nucleo familiare non occupati, idonea certificazione attestante lo stato di disoccupazione;
- 4) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
 - 5) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
 - 6) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a n);
 - 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare, attestante il reddito percepito nell'anno 2019, ad esempio emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse (sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap);
- 8) attestazione ISEE in corso di validità.

I cittadini non residenti nel comune di Nocciano devono, altresì, presentare:

- a) dichiarazione del datore di lavoro attestante che la sede lavorativa è ubicata

nel Comune di Nocciano, se lavoratore dipendente,

b) attestato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, se lavoratore autonomo. Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, dalla quale risulti l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita iva posseduta, se lavoratore autonomo;

c) dichiarazione del datore di lavoro per i dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali;

d) dichiarazione consolare attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale di partecipazione al concorso, se emigrati.

Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati anche tutti quei documenti atti a comprovare la necessità di ottenere l'assegnazione di un alloggio e più precisamente:

a) per i richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, in baracca, soffitta, seminterrato, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale, procurato a titolo precario dagli organi preposti dall'assistenza pubblica, o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari:

- certificato della A.S.L. indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente,

b) per i richiedenti che coabitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone, che utilizzano gli stessi servizi:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo Stato di Famiglia dei nuclei familiari coabitanti, con l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dell'attuale alloggio,

La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto,

c) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:

- certificato della A.S.L. indicante la condizione particolareggiata dei vari dell'alloggio in atto occupato dal richiedente,

d) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione:

- certificato della A.S.L. indicante la condizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile in atto accurato dal richiedente,

e) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:

- copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione,

g) per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap grave:

- certificato del servizio di Medicinale Legale della ASL di appartenenza attestante il riconoscimento della condizione, da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, prevista dall'art. 3, comma 3, della L. 104/92,

h) per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a 2 (due) anni dalla data della domanda:

- certificato di matrimonio,

i) per i richiedenti facenti parte di nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del presente bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi):

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo Stato di Famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia/certificato attestante l'appartenenza alla categoria di profughi, rilasciato dall'autorità competente.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere d), e) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza.

Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera g) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.

I predetti documenti in carta libera dovranno essere presentati contestualmente alla domanda o su richiesta del Comune, purché, i requisiti dichiarati siano posseduti alla data di scadenza del presente bando di concorso.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA/RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le domande pervenute nei termini saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 6 L.R. 96/1996 e s.m.i., che provvederà all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le istanze, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, saranno trasmesse ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 96 del 25.10.1996 e s.m.i., alla competente Commissione per la Formazione delle Graduatorie di E.R.P. c/o l'A.T.E.R. di Pescara, di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 s.m.i.

La sunnominata Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formulazione, nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Nocciano per 15 giorni consecutivi, oltre che nell'albo pretorio dell'A.T.E.R. di Pescara e nelle altre sedi previste ai sensi della L. R. n. 96/96 e s.m.i. ; ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata postale di Stato.

Gli alloggi collocati al piano terreno, nonché gli alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27/04/1978, saranno assegnati in via prioritaria ai nuclei familiari con presenza di portatori di handicap certificati da parte della commissione medica di cui all'art.1 della L.R. n. 295/96.

Si considera portatore di handicap, riconosciuto tale con le modalità previste dall'art.4 della L. 104/92, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'albo pretorio on-line del Comune di Nocciano, gli interessati per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione - possono presentare opposizione, in carta legale, alla Commissione, che provvede, sulla base di documenti già acquisiti o allegati al ricorso, al riesame della domanda e all'attribuzione del relativo punteggio entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria generale definitiva, previa effettuazione, in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 L. R. 96/96 e s.m.i.. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e dalla data di pubblicazione costituisce provvedimento definitivo.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti riguardo alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti riguardo alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni soggettive

A1) Reddito pro-capite del nucleo familiare relativo all'anno 2019, determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L.R.A. n. 96/96 limite di reddito convenzionale nucleo familiare per l'accesso € 15.853,63:

- Pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona (pari a € 6.695,91) PUNTI 2;
- Superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona PUNTI 1;

A2) Richiedenti con nucleo familiare composto da:

- n° 3 unità PUNTI 1;
- n° 4 unità PUNTI 2;
- n° 5 unità PUNTI 3;
- oltre 6 unità PUNTI 4;

ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso. Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene considerato come componente del nucleo familiare a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro trenta giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi. Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene, altresì, conto che, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, possono verificarsi variazioni numeriche determinate, oltre che da nascite, anche da adozioni o da decesso di membri del nucleo familiare, che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.

A3) Richiedenti che:

- Hanno superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda PUNTI 2;
- Hanno superato il 70° anno di età alla data di presentazione della domanda e che vivono da soli o in coppia PUNTI 3;

A4) Famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro 1 anno

PUNTI 1;

A 5) Presenza di portatori di handicap gravi nel nucleo familiare da certificare ai sensi della Legge 104/92

PUNTI 2;

A 6) Nuclei familiari che rientrano in Italia:

- per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati da oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrano entro un anno alla data stessa) PUNTI 1;

- profughi PUNTI 1;

B) Condizioni oggettive

B1) Situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

- Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: PUNTI 2;
(si intende improprio l'alloggio costituito da baracche, soffitti bassi e simili, dormitori pubblici o comunque ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi propri);

- Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità; PUNTI 2;

B2) Alloggio sovraffollato. Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data del bando in alloggio sovraffollato:

- Da due a tre persone a vano utile PUNTI 1;

- Oltre tre persone a vano utile PUNTI 2;

B3) Alloggio ant igienico.

Richiedenti che abitano col proprio nucleo familiare, da almeno un anno dalla data del presente bando, un alloggio ant igienico, ritenendosi privo di servizi igienici, o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'Autorità Competente

PUNTI 2 ,

B4) Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, entro la data di scadenza del bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanze di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di un alloggio di servizio

PUNTI 4;

Si rileva che:

- I punteggi A3) e A4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A6).
- Le condizioni previste nella categoria B1) non sono cumulabili tra loro e con quelle previste nelle categorie B2) e B3).
- Le condizioni della categoria B2) sono cumulabili con quelle della categoria B3).
- La condizione B4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.
- Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 (cinque) punti per il complesso delle condizioni soggettive.
- Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 (nove) punti per il complesso

delle condizioni oggettive.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo successive modificazioni ed integrazioni legislative, ai sensi dell'art. 25 Legge Regionale del 25 ottobre 1996, n. 96 e s.m.i. è calcolato avendo a riferimento:

a. il valor dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del Comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;

b. la condizione economica del nucleo familiare assegnatario.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata in base alla graduatoria definitiva, a norma degli artt. 13,14 e 15 della L.R.A. 96/96 e s.m.i..

Gli alloggi saranno assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che a tali effetti conserverà la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO per anni due e, comunque, sino a che non sarà modificata per effetto degli aggiornamenti, che saranno eseguiti nei modi previsti dalla L.R. n. 96/96 e s.m.i..

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria è effettuata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 14 L.R. 96/96 e s.m.i..

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 7 L. 241/90:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Nocciano
Oggetto del procedimento	Bando di concorso per le assegnazioni di alloggi E.R.P. – anno 2021
Responsabile del procedimento	Rag. Laura De Clerico
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Data presentazione istanza	Data di pubblicazione dell'avviso pubblico alla data del 28.07.2021
Ufficio presso il quale si può prendere visione del bando generale	Ufficio Affari Generali e Collettività del Comune di Nocciano

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Pubblica potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000).

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale del 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. N. 196/2003).

Finalità della raccolta: finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione dialloggi di edilizia residenziale pubblica.

Modalità di trattamento: avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

Comunicazione e diffusione: avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Comune di Nocciano.

Diritti dell'interessato: ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal d.lgs. n. 196/2003.

Dalla Residenza Municipale, li 27.07.2021

Il Responsabile del Settore Affari
Generali e Collettività
Rag. Laura De Clerico